

## DIREZIONE

Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo LORENZI (Perugia),  
Marialuisa NAVARRA (Perugia)

## COMITATO EDITORIALE

Paola BIANCHI (Roma Tor Vergata), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo),  
Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Marco Urbano SPERANDIO  
(Roma Tre)

## COMITATO SCIENTIFICO

Francesco AMARELLI (Napoli Federico II), Francesco ARCARIA (Catania),  
Gisella BASSANELLI SOMMARIVA (Bologna), Mariagrazia BIANCHINI (Genova),  
Giorgio BONAMENTE (Perugia), Maria CAMPOLUNGHY (Perugia), Jean-Michel  
CARRIÉ (Paris EHESS), Felicianonio COSTABILE (Reggio Calabria), Victor  
CRESCENZI (Urbino), Lucio DE GIOVANNI (Napoli Federico II), Lietta DE  
SALVO (Messina), María Victoria ESCRIBANO PAÑO (Zaragoza), Lorenzo  
FASCIONE (Roma Tre), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo), Sandro-Angelo  
FUSCO (Macerata), Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Stefano  
GIGLIO (Perugia), Peter GRÖSCHLER (Mainz), Carlo LANZA (Università della  
Campania “Vanvitelli”), Noel LENSKI (Yale), Orazio Antonio LICANDRO  
(Catania), Detlef LIEBS (Freiburg i. Br.), Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo  
LORENZI (Perugia), Andrea LOVATO (Bari), Francesco Maria LUCREZI  
(Salerno), Marialuisa NAVARRA (Perugia), Nicola PALAZZOLO (Perugia), Leo  
PEPPE (Roma Tre), Salvatore PULIATTI (Parma), Boudewijn SIRKS (Oxford),  
Marco Urbano SPERANDIO (Roma Tre)

A partire dal XVIII volume, la pubblicazione dei contributi, non riconducibili ad autori invitati dal Comitato Scientifico a collaborare all'opera, è subordinata alla valutazione positiva espressa da due studiosi facenti parte del Comitato Scientifico oppure di settori scientifico-disciplinari attinenti alla materia trattata, nel rispetto dell'anonimato di autore e valutatori.



Francesco Amarelli

*nihil dulcius est, bene quam munita tenere  
edita doctrina sapientum templa serena*

(LUCR. II.7-8)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ATTI DELL'ACCADEMIA  
ROMANISTICA  
COSTANTINIANA

XXV

LA COSTRUZIONE DEL TESTO  
GIURIDICO TARDOANTICO

CULTURE, LINGUAGGI,  
PERCORSI ARGOMENTATIVI E STILISTICI  
IN ONORE DI FRANCESCO AMARELLI



 ali&no  
EDITTRICE

*Il volume è stato curato da C. Lorenzi e M. Navarra*

Opera pubblicata con il contributo del Comune di Spello



I contributi raccolti in questo volume approfondiscono  
tematiche del Convegno 2021  
dell'Accademia Romanistica Costantiniana  
organizzato in collaborazione con  
l'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana



AUTORI VARI

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXV

La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici

in onore di Francesco Amarelli

Collana: Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Perugia

Perugia, alieno editrice, 2023

pp. 688; 24 cm

ISBN 978-88-6254-292-0

ISSN 1973-8293

---

© 2023 by Università degli Studi di Perugia

[www.alienoeditrice.net](http://www.alienoeditrice.net)

[info@alienoeditrice.net](mailto:info@alienoeditrice.net)

Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto dell'editore nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e da qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, né fotocopiata, registrata o trattata da sistemi di memorizzazione e recupero delle informazioni.

FRANCESCA GALGANO  
*Università di Napoli Federico II*

PERCORSI INEDITI DELL'ESPERIENZA GIURIDICA  
NELL'ORIENTE MEDITERRANEO:  
ALCUNE RIFLESSIONI A PROPOSITO  
DEL CD. LIBRO SIRO-ROMANO\*

1. Siamo soliti definire *Liber syro-romanus* (sulla scia di una lunga tradizione inaugurata dalla famosa edizione di Lipsia apparsa sul finire del 1800<sup>1</sup>) una antologia di materiali normativi redatta in siriano (fra VI e VIII secolo d.C.) e contenente richiami all'esperienza giuridica romana, con occasionali brevi commenti e/o rinvii a costituzioni imperiali, sebbene mai citate con dettagli (luogo e data di emanazione, destinatari ecc.).

Questa raccolta era modellata con buona probabilità su di un precedente manualetto greco, che tuttavia non ci è pervenuto, come si intuisce dalla presenza di molti termini riportati ora direttamente in greco, ora traslitterati: i dati giuridici esposti erano invece indiscutibilmente di matrice romana, ora recenti (comunque non oltre il VI secolo), ora molto antichi. Il traduttore incontrò certo difficoltà nel rendere concetti

\* Mi sia consentito, con le pagine che seguono, beneaugurare al mio Maestro Professor F. Amarelli, nel ricordo che ci accomuna di lontane (e non solo nel tempo) conversazioni lateranensi col Professor G.L. Falchi intorno al cd. Libro siro-romano, che per primo mi avvicinò a questi studi.

<sup>1</sup> Ad opera di K.G. Bruns, che così lo qualificò, in K.G. BRUNS-E. SACHAU, *Syrisch-Römisches Rechtsbuch aus dem fünften Jahrhundert*, 1, 2, Leipzig 1880 (NDR. Aalen 1961, 1985); seguiti da M. VOIGT, *Das sogenn. Syrisch-römische Rechtsbuch* (Ber. über die Verhandl. d. Kön. Sächs. Ges. d. Wiss. 1893, 210 ss.) e da C. FERRINI, *Beiträge zur Kenntnis des sogenanten römisch-syrischen Rechtsbuchs*, in ZSS, 23, 1902, 101 ss., ora in *Opere*, 1, Milano 1929, 398 ss.

e parole di cui non trovava corrispondenti nella sua lingua e decise di lasciarli talora in originale<sup>2</sup>: le esili tracce della lingua greca di quella primaria composizione affiorano dalle maglie del siriano<sup>3</sup> (e poi anche dell'arabo, dell'armeno, del georgiano), nelle tante versioni pervenuteci attraverso svariati manoscritti distribuiti in un arco temporale più che millenario, fra sesto e diciottesimo secolo; questa particolarità è stata tendenzialmente rispettata anche nelle versioni moderne, in latino<sup>4</sup>, tedesco<sup>5</sup> e da ultimo italiano<sup>6</sup>.

Le informazioni provenienti da una pletora disorganica e disomogenea (in merito a composizione, rielaborazione, traduzione) di manoscritti producono effettivamente un effetto di smarrimento in chi cerchi di orientarsi seguendo un unico filo (la lingua; l'area geografica di ritro-

<sup>2</sup> Sugerendone una ipotetica derivazione da un (altro testo, forse utilizzato come base del manuale greco) latino di origine. Su queste ipotesi ricostruttive, v. E. VOLTERRA, *Un'ipotesi intorno all'originale greco del libro siroromano di diritto*, in *Rendiconti della Regia Accademia dei Lincei*, 8.8, 1953, 21 ss.

<sup>3</sup> La lingua dell'antico popolo nomade degli Aramei, che erravano nella Mesopotamia, in Arabia, in Egitto, nella Siria settentrionale, era stato adoperato anche dai Persiani che vi ricorrevano per gli atti ufficiali letti in pubblico dai banditori, per essere certi che fossero compresi dal popolo; una lingua che soffrì del confronto con quella colta dei Greci, ma riuscì ad ottenere una grande autonomia, essendo adoperata dapprima nelle campagne, e poi – declinata nel dialetto siriano nato ad Edessa poi arrivato a Nisibi, proprio sul confine con l'impero bizantino – grazie alla predicazione cristiana, una capillare diffusione in tutto l'impero, divenendo poi pure lingua letteraria. Fu soprattutto adoperata per la liturgia delle chiese melkita, giacobita, maronita e nestoriana diffuse in quelle aree, ricche di storia, un vero e proprio crogiuolo di civiltà millenarie. Sull'importanza della letteratura in siriano, diffusa dall'Egitto alla Cina, v. J. TANNOUS, *Romanness in the Syriac East*, in *Transformation of Romanness. Early medieval regions and identities*, a cura di W. POHL-C. GANTNER-C. GRIFONI-M. POLLHEIMER-MOHAUPT, Berlin-Boston 2018, 457 ss.

<sup>4</sup> Cfr. *Nomoi saeculares qui translati sunt ex lingua rhomaea in aramaeam*, in *FIRA, Pars altera, Auctores*, Firenze 1968<sup>2</sup>, 757 ss., a cura di C. FERRINI, che infatti conservò in greco le parole che trovava in questa lingua nel manoscritto cd. Londinese (v. *infra* nt. 21) traducendo dall'originale siriano.

<sup>5</sup> W. SELB-H. KAUFHOLD, *Das Syrisch-römische Rechtsbuch*, Wien 2002, part. Band 2, Texte und Übersetzungen, ove si segnala il greco di origine accanto alla parola tradotta dal siriano e dalle altre lingue dei manoscritti.

<sup>6</sup> Cfr. F. GALGANO, *Attività normative e resistenze della pratica nell'Oriente provinciale romano. Successioni ereditarie e rapporti familiari in una lettura del manoscritto Londinese del cd. Liber Syro-romanus*, Napoli 2019<sup>2</sup>, 187 ss., ove i lemmi greci sono riportati in nota.

vamento dei palinsesti; la data di composizione; l'impianto espositivo dell'opera). Forse è anche per queste ragioni che gli studiosi sono stati tendenzialmente respinti dall'idea di scandagliare un libro che debba essere filtrato obbligatoriamente da interventi altrui, perché inaccessibile nella sua originaria redazione, a meno che non si conosca l'aramaico e comunque in ogni caso riconoscendosi alcuni dati della ricerca come assiomatici. Se è vero che, ai fini dell'esegesi dei singoli contenuti normativi dei paragrafi in cui appare divisa la raccolta, la mancanza di accesso al testo nella lingua di origine può costituire un limite per certi versi insuperabile, è pur vero che la constatazione di questa difficoltà (che peraltro non risparmierebbe interi filoni di studio su fonti del mondo antico, specialmente orientale) non tange l'approccio al documento se inteso nella sua totalità di raccolta normativa e non inficia di certo l'indagine in merito ad un suo inquadramento generale.

Proprio dal lavoro di revisione e di aggiornamento di un testo, infatti, dalle sue stratificazioni e sedimentazioni, dai viaggi dei suoi manoscritti, dal suo piegarsi e modellarsi e adattarsi alle prassi cui era (o sarebbe stato) destinato è possibile ricavare molte informazioni<sup>7</sup>, soprattutto se quella raccolta giuridica, magari nata a fini didattici, in altro ambiente, sia stata poi utilizzata nella pratica giudiziaria in contesti via via sempre diversi; se ad esempio alcuni contenuti abbiano subito significative modifiche per essere adeguati al gradimento di un paese ospitante; se invece alcuni paragrafi siano stati del tutto omessi; se infine lo stesso materiale sia stato aggiornato in una veste sistematica radicalmente nuova. Ed è su questo terreno che stanno proseguendo<sup>8</sup> i lavori sul cd. Libro siro-romano.

2. Mi soffermerei in apertura proprio su questa qualificazione: benché antica e certamente inesatta, la titolatura di Libro siro-romano è

<sup>7</sup> Nonostante alcuni presupposti della ricerca conducano a scelte metodologiche obbligate e a conclusioni in parte solo ipotetiche, lo studio del cd. Libro siro-romano attraverso il percorso dei suoi manoscritti è giudicato fecondo ad es. da I. Luzzatto, [rec. a W.SELB, *Zur bedeutung des syrisch-römischen Rechtsbuchs*, München 1964, in *SDHI*, 31, 1965, 429, 432 ss.]. Cfr. anche nt. seguente.

<sup>8</sup> Anche da parte di altri studiosi, come ad esempio Simona Tarozzi, che sta curando (Napoli 2023) il commento dei manoscritti della cd. serie R., nonché la traduzione (v. *infra* nt. 13), su cui già cfr. H. KAUFHOLD, *Über einige Handschriften der Versionen R I, R II und R III des Syrisch-römischen Rechtsbuchs*, in *ZSS*, 83.1, 1966, 350 ss.

ancora di uso comune, innanzitutto perché è comodo sintetizzare in un binomio gli unici elementi, di un testo dalle vicende assai intricate invece, di cui non si dubita e cioè la sua redazione in siriano e il contenuto normativo di diritto romano. La riduzione della sua complessità in quel binomio non ne esaurisce, tuttavia, i profili investigativi, ancora aperti, soprattutto ove si tenti di rovesciare, o quantomeno di diffidare dell'approccio metodologico corrente, che propone di accorpate, in uno stesso insieme<sup>9</sup>, le versioni risultanti da manoscritti<sup>10</sup> molto distanti sia per provenienza geografica che temporale.

In questo senso continuare a chiamarlo *Liber syro-romanus* può risultare fuorviante, ove lo si tratti come un codice moderno, un compendio giuridico, cioè, esaustivo organico sintetico coerente pratico, predisposto in modo autoritativo ed eterodiretto per le esigenze di una di quelle comunità cristiane, al cui vescovo, insieme con il ruolo di guida civile e religiosa, veniva consentito, dalla subentrante dominazione musulmana, l'esercizio della funzione giurisdizionale in piena autonomia. Nell'intestazione che recano la maggior parte dei manoscritti appare invece<sup>11</sup> di *Liber* – che, come abbiamo visto, è una qualificazione moderna, o almeno 'attualizzante', perché lo connota di una certa organicità e identificabilità come testo unico – quella di *nomoi*<sup>12</sup>, espressione di solito tradotta con 'leggi', talora riconducibili ai re cristiani Costantino, Teodosio e Leone<sup>13</sup>.

<sup>9</sup> Come appare in W. SELB-H. KAUFHOLD, *Das Syrisch-römische Rechtsbuch* cit., specialmente part. band 2, Texte und Übersetzungen.

<sup>10</sup> Per la affascinante storia delle scoperte dei manoscritti, rinvenuti per lo più in Oriente, ma non esclusivamente, rinvio a W. SELB-H. KAUFHOLD, *Das Syrisch-römische Rechtsbuch* cit. band 1, Einleitung, 27 ss.

<sup>11</sup> Con l'eccezione, ad es., del ms. P. (il manoscritto cioè cosiddetto Parigino risalente al XIII secolo, che segue un impianto espositivo molto più sistematico [cfr. Paris, Bibliothèque nationale de France, Syriaque 112, fol. 263a-276b], in cui i *nomoi* si trovano alla fine di una raccolta contenente prevalentemente formulari liturgici destinati a chierici, dove W. SELB-H. KAUFHOLD, *Das Syrisch-römische Rechtsbuch* cit., band 2, Texte und Übersetzungen, 15, traducono il lemma siriano corrispondente con 'buch').

<sup>12</sup> O anche δικαιώματα.

<sup>13</sup> Invece assenti ad es. nel titolo del ms. L. (v. nota 21) e in quello di R III dove eccezionalmente la raccolta viene attribuita ad Ambrogio su impulso di Valentiniano. Con la sigla R si indicano tre manoscritti provenienti dalla Biblioteca della Congregazione "de propaganda fide" in Roma, poi affidate al Museo Borgiano della Biblioteca Vaticana e classificate come Siriano Borgiano Nr. 81. Questi ma-



Il richiamo ad un legislatore autorevole (anzi a tre!), cristiano e sufficientemente lontano nel tempo, tuttavia, lungi dall'attribuire una paternità, serve ad assicurare all'autore che elabora il testo della nuova antologia soltanto una legittimazione puramente formale del suo contenuto giuridico che, come molte raccolte dell'epoca pre- e post-giustiniana, vi compare senza alcun vincolo di unitarietà o sistematicità preordinate, tali da imporre rispetto per la sua testualità normativa o rigore nella sua interpretazione, neppure vagamente analoghi a quelli di un operatore del diritto moderno di fronte all'articolo di una qualunque fonte di produzione giuridica. In altri termini questi *nomoi* non sono affatto un codice, il cui testo si sia cristallizzato in una versione stereotipa e imm modificabile, riproposta tal quale: proprio il lavoro di analisi dei singoli manoscritti sta dimostrando invece una certa malleabilità dei loro contenuti ai nuovi contesti sociali di riferimento, pur all'interno di una cornice che nelle varie versioni si presenta con modalità costanti, perché sentita come condivisa ab immemorabili dalle comunità a cui è indirizzata (e che perciò ne riconoscono la vincolatività), nella misura in cui attiene al diritto di famiglia, delle persone, delle successioni.

I luoghi di ritrovamento dei manoscritti spaziano in un'area molto ampia e diversificata, sia sotto il profilo culturale che religioso, che oggi comprende almeno Siria, Libano, Israele, alto Egitto, Armenia, Iraq, Iran, fino alla frontiera con Pakistan e Afghanistan. In questi territori erano stanziate moltissime comunità cristiane, entro cui la raccolta di *nomoi* trova un suo spazio elettivo di circolazione, di volta in volta adattata in nuove versioni, quando non all'uopo tradotta nella lingua del luogo di destinazione, soprattutto perché le istituzioni centrali dominanti<sup>14</sup>, garantitesì una completa supremazia militare, politica ed amministrativa, avrebbero lasciato a quelle comunità piena autonomia normativa e giurisdizionale, almeno fino a quando, dal nono secolo in

noscritti furono tradotti in tedesco per la prima volta da Eduard Sachau, (*Syrische Rechtsbücher. Leges Constantini Theodosii Leonis. Aus der römischen Handschrift herausgegeben und übersetzt*, Bd. I, Berlin 1907).

<sup>14</sup> A questo proposito va segnalato che, fino al nono secolo, l'egemonia del Califfato nelle aree orientali (che consentiva ancora una vivace interazione nel segno della convivenza fra Bizantini e Musulmani) pur volendo imporre una posizione di predominio soprattutto a vantaggio della loro capitale Damasco su Costantinopoli, non interruppe la linea di dialogo, neppure sul piano religioso, da parte degli Omayyadi, affascinati dalla cultura greca e dalle capacità strategiche e diplomatiche dei Bizantini.

avanti<sup>15</sup>, cominciò a prevalere l'ortodossia<sup>16</sup> del Califfato, nella direzione di un esasperato tradizionalismo, che avrebbe condizionato tutte le scienze sociali, compreso il diritto, alla luce della religione, limitando gli ambiti sottratti al suo controllo.

È appena il caso di rilevare che le comunità di Cristiani, pur vicinissime fisicamente, non apparivano omogenee, né coese: quelle, ad esempio, di Nestoriani e Giacobiti erano in conflitto con Costantinopoli, che nel tempo le avrebbe considerate scismatiche, laddove altre (come quelle melkite e maronite, rispettivamente ortodosse e cattoliche) sarebbero invece state mal tollerate dai Musulmani, proprio perché giudicate filobizantine. I rapporti intessuti da tali comunità con il governo centrale di Costantinopoli e con la dominazione musulmana cambiarono spesso colore e qualità: se da un lato il ricorso preferenziale a prassi locali ne denuncia il distacco dalla sede centrale dell'impero, dall'altro si deve rilevare la ricerca di una coerenza, nell'ambito pur garantito di autodeterminazione normativa<sup>17</sup> e giudiziaria, con

<sup>15</sup> È ben noto che diversi testi giuridici arabi sono direttamente ispirati al diritto romano, come trattati bellici e marittimi o raccolte di formulari giuridici. Cfr. B. JOKISCH, *Islamic imperial law. Harun-Al-Rashid's Codification project*, Berlin-New York 2007, 397 ss. Al processo di espansione ad opera della dinastia degli Omayyadi, che a partire dal settimo secolo d.C. coinvolse in modo massiccio le province di Siria e della Palestina, che rimasero a lungo filoromane e soprattutto cristiane, con una predominanza di Giacobiti e Nestoriani, seguì la dinastia abbaside persiana, che impose come capitale Baghdad, specialmente dopo il successo turco sunnita su quello arabo sciita – entrambi presenti dal Mille in poi – la quale divenne centro culturale di primaria importanza.

<sup>16</sup> E l'arabo avrebbe soppiantato il siriano come lingua ufficiale e più diffusa.

<sup>17</sup> In particolare, i Nestoriani, divisi fra Impero Romano d'Oriente, da cui erano considerati eretici peraltro, e quello persiano, produssero proprio in questi primi secoli una letteratura ed una riflessione giuridiche di alto livello, dovendo dotarsi di riferimenti normativi che non avevano facilità di recuperare altrimenti. Cfr. E. VOLTERRA, *Diritto romano e diritti orientali*, Bologna 1937, rist. Napoli 1983, 76, da cui si cita, che evidenzia una "penosa condizione di inferiorità" dei Cristiani nestoriani nella comunità musulmana ospitante, che non consentiva loro il ricorso al tribunale islamico. Certamente nella produzione giuridica la Chiesa cristiana nestoriana avrebbe raggiunto una posizione più rilevante delle altre: celebri patriarchi come Mar Abhâ I, vissuto al tempo di Giustiniano, oppure Timoteo I (728-823, sotto il celebre califfo Hārūn ar-Rashīd, autore di libri giuridici), furono promotori di una vera e propria fioritura culturale, che coinvolse anche il diritto. Forse anche per queste ragioni la raccolta di *nomoi* nelle loro comunità circolò in modo minore

l'ordinamento ospitante<sup>18</sup>. Nella raccolta di *nomoi* possiamo riscontrare senza alcun dubbio entrambe le tendenze.

Non deve stupire questa manifestazione di tolleranza. Nel Qur'ān ci sono diversi versetti in cui i Musulmani sono invitati a riconoscere la fede delle "Genti del libro", e cioè i monoteisti che abbiano Sacre Scritture come Cristiani ed Ebrei<sup>19</sup>: la condivisione di un unico credo consentiva, dunque, una ridefinizione delle reciproche posizioni fra quelle comunità, peraltro non sempre nette, con margini di autonomia. Ma, al contrario di quanto poteva accadere agli Ebrei, obbedienti ad un rigido sistema di precetti religioso-normativi certi, assoluti e inderogabili, la concessione della gestione in proprio dell'attività giudiziaria a colui che era riconosciuto come il vertice della popolazione cristiana, e dunque al vescovo<sup>20</sup>, apriva una serie di difficoltà nel reperimento delle norme giuridiche da applicare nello svolgimento di quella delicata funzione.

Per evidenti esigenze di comodità furono allora approntate queste raccolte, che appaiono oggi nelle diverse classi di manoscritti. Seguendo le direttrici di evoluzione spaziotemporale della Chiesa cristiana d'Oriente, distinta in chiesa siriano-occidentale (giacobita) e siriano-orientale (nestoriana) – melkita; maronita; armena; georgiana; poi copta e etiopica – è possibile effettivamente ritrovarne le linee di trasmissione<sup>21</sup>,

e più discontinuo che in quelle ad es. melkite. Cfr. su questa ricca produzione, E. SACHAU, *Syrische Rechtsbücher*, II cit., Berlin, 53 ss. Cfr. anche *infra* nt. 25.

<sup>18</sup> Cfr. A. CILARDO, *Diritto ereditario islamico delle scuole giuridiche sunnite (Hanafita, Mālikita, Šāfi'ita e Hanbalita) e delle scuole giuridiche Zaydita, Zāhiritā e Ibādita: casistica*, Roma-Napoli 1996.

<sup>19</sup> A costoro vanno aggiunti anche i Sabei, da identificare probabilmente con gli esponenti di una antichissima corrente religiosa diffusa in Iraq meridionale, quella dei Mandei, influenzata da Mani, ma non identificabile del tutto con il più noto gruppo dei Manichei. Su questa, come su altre antiche religioni orientali, si veda G. RUSSELL, *Regni dimenticati. Viaggio nelle religioni minacciate del Medio Oriente*, Milano 2016.

<sup>20</sup> Per quella cittadina, e al periodeuta per quella rurale, che infatti sono citati nel ms. L in modo esplicito. Questa indicazione fornisce un aiuto per la datazione della redazione di tale manoscritto, quantomeno *a quo*, perché il concilio di Laodicea, della fine del IV secolo (360-380?) celebrato sotto il regno di Costanzo (350-361) o del suo successore Valentiniano I, aveva sostituito il periodeuta appunto al corepisopo, che prima guidava la comunità rurale.

<sup>21</sup> Il primo manoscritto fu scoperto nella British Library del British Museum (perciò usualmente chiamato Londinese o L.) nel 1858 dal teologo orientalista J.P. Land, che lo pubblicò corredato di una versione in latino sotto il titolo: *Leges sae-*

ora in via diretta, grazie al ritrovamento fisico, materiale dei palinsesti, ora attraverso le citazioni che di quei *nomoi* fanno altri testi<sup>22</sup>, talvolta includendoli, per intero o solo in parte<sup>23</sup>, in antologie o sillogi<sup>24</sup>.

A partire dal XII secolo cominciano ad aggiungersi alle versioni in aramaico anche diverse traduzioni in arabo della nostra raccolta, svolte dai Melkiti, che a partire da quell'epoca iniziarono ad adoperare l'arabo come lingua ufficiale, al posto del siriano; ma anche da Giacobiti e Maroniti, come dimostra la notevole produzione di testi giuridici a cura dei Patriarchi, che spesso ne inserivano ampi stralci accanto ai canoni di Nicea, quali fonti giuridiche<sup>25</sup> certamente già conosciute ed adoperate nella loro quotidianità.

Fra le varie versioni in arabo della raccolta ne appare una<sup>26</sup> assai interessante. Si tratta di un nomocanone<sup>27</sup>, risalente al XIII secolo ad opera

*culares e lingua Romana in Aramaeam versae (Anecdota Syriaca, I, Lugd. Batav. 1862-75, 128 ss.). Per il manoscritto: cfr. London, British Library, Add. 14528, fol. 192a-228a integrato in alcune parti con frammenti provenienti da un ms. custodito nel Dipartimento di Arte Egiziana del Metropolitan Museum of Art di New York. La sua redazione risalirebbe all'incirca ai secoli fra sesto e ottavo d.C.*

<sup>22</sup> Ripercorsi in dettaglio in W. SELB-H. KAUFHOLD, *Das Syrisch-römische Rechtsbuch* cit., band I, 51 ss.

<sup>23</sup> Per esempio, una sintesi se ne rinviene alla fine del Kitab al-Huda (cfr. P. FAHED, *Kitab al-Huda ou livre de la direction: code Maronite du haut moyen age*, Aleppo 1935), dopo una lunga collezione di canoni per la chiesa maronita. Sul tema cfr. *The History of Byzantine and Eastern Canon Law to 1500*, a cura di W. HARTMANN-K. PENNINGTON, Washington 2012.

<sup>24</sup> G.L. FALCHI, *Il diritto romano canonico nell'esperienza giuridica delle comunità cristiane dell'Oriente mediterraneo*, in *Il diritto romano canonico quale diritto proprio delle comunità cristiane dell'Oriente mediterraneo. Atti del IX colloquio internazionale romanistico canonistico*, Roma 1994, spec. 6 ss.

<sup>25</sup> Cfr. FALCHI, *Il diritto romano canonico* cit., spec. 30 ss., che isola peraltro la comunità dei Nestoriani, più influenzata dalla cultura persiana, che produsse una letteratura giuridica più ricca e soprattutto autonoma, anche grazie a figure come Mar Abhâ e Timoteo, soprattutto in tema di successioni e diritto di famiglia.

<sup>26</sup> A questa è dedicata una pubblicazione imminente, a mia cura, con traduzione e commento, di cui presento qui i primi esiti. È appena il caso di rilevare che questa versione dei *nomoi* non collima perfettamente con quella contenuta in Ms. Oxford Bodleian Thom. Roe. 26, Fol. 338-356 risalente al XV secolo, a cui si fa di solito riferimento come ms. Ar. e che è stato usato per la traduzione in tedesco da K.G. BRUNS-E. SACHAU, *Syrisch-Römisches Rechtsbuch* cit., 67 ss.

<sup>27</sup> Cfr. ms. BNP Arabe 4.728W. Sulle versioni ritrovate in arabo della raccolta di *nomoi*, si veda ancora W. SELB-H. KAUFHOLD, *Das Syrisch-römische Rechtsbuch*

di un vescovo metropolitano, Michele, che viveva a Damiette, o Dymiat, bellissima cittadina egiziana<sup>28</sup> sul versante nordorientale del delta del Nilo, famosa per la produzione di tessuti e di manoscritti pregiati, che ospitava una comunità cristiana copta e fu martoriata nei secoli dapprima dai Bizantini poi dai Musulmani; infine divenne tappa strategica di diverse crociate.

Come in altri, anche in questo documento i *nomoi* seguono materiali della liturgia cristiana fissati dal Concilio di Nicea, più precisamente essi appaiono nel settantaduesimo detto, diviso in dodici capitoli, a loro volta suddivisi in canoni.

3. La cultura del libro era antica in Oriente: il mutamento culturale<sup>29</sup> che era stato avviato secoli addietro, legato alla forma-codice, favoriva la trasmissione del sapere attraverso la parola scritta, e non già quella pronunciata: in questa evoluzione aveva giocato certamente un ruolo fondamentale la diffusione del Cristianesimo<sup>30</sup>, che, esaltando la scrittura come veicolo per la divulgazione del Verbo<sup>31</sup>, alimentava il simbolismo legato al 'libro' (libro dei Vangeli; tavola dei Comandamenti).

D'altra parte, quelle stesse comunità provinciali avevano acquisito grande familiarità con l'esperienza giuridica romana, che vi era penetrata da secoli, adoperata dalle persone e poi tramandata in antologie e manuali, già sintetici nell'elaborazione concettuale del dato normativo offerto in 'pillole' per le esigenze della prassi, massimato di solito senza alcun riferimento alla fonte citata (con l'eccezione dei cd. *Scholia Sinaitica*<sup>32</sup>) e proposto senza distinzione per la sua attuale vigenza

cit. 1, 162 ss., cui si rinvia anche per le citazioni ritrovate in testi giuridici copto-arabi (p. 168 ss.).

<sup>28</sup> *Christliche Stätten in Ägypten. Gesammelt nach amtlichen Listen von Z. Riad Salama*, S. TIMM (hrsg.), Wiesbaden 1979, 81 s.; *Das christlich-koptische Ägypten in Arabischer Zeit. Eine Sammlung Christlicher Stätten in Ägypten in Arabischer Zeit*, Teil 2 (D-F), S. TIMM (hrsg.), Wiesbaden 1984, 530 ss.

<sup>29</sup> Cfr. su questo punto M. BRETONE, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari 2012, 359 ss.

<sup>30</sup> G. CAMASSA, *Scrittura e mutamento delle leggi nel mondo antico. Dal vicino Oriente alla Grecia di età arcaica e classica*, Roma 2011, 91 ss.; e già M. BRETONE, *Diritto e tempo nella tradizione europea*, Roma-Bari 2001.

<sup>31</sup> F.P. CASAVOLA, *La 'legalità' per i Cristiani pregiustiniani*, in *Labeo*, 3, 1958, 306 ss.

<sup>32</sup> Scoperti in un monastero sul monte Sinai contengono, come noto, un commento, elaborato certamente in epoca pregiustiniana forse nella scuola di Berito,

o meno. In tali aree romanizzate da tempo, quei *nomoi* erano piegati alla quotidianità, ove si adattavano anche alla realtà politica del luogo, che poteva cambiare velocemente. Nonostante la capillare conoscenza dell'esperienza giuridica romana entro quelle comunità orientali – particolarmente se defilate dai grandi centri urbani e culturali, e sedi di scuole di diritto – restava il problema del reperimento materiale e poi della divulgazione dei contenuti normativi: pur nella (occasionale) continuità dei testi giuridici riproposti in nuove versioni, mancava del tutto il filtro di intermediazione fra la norma e la realtà sociale costituito dal ruolo dell'interprete-giurista, un esperto di diritto, uno studioso che insomma fosse in grado calare un concetto giuridico astratto e generale in un caso pratico; o enucleare una *regula* da applicare analogicamente. In assenza di questa figura intermedia, diventava esigenza primaria l'aver a disposizione un prontuario, in cui l'operatore di diritto trovasse subito la soluzione cercata, sottacendosi il principio generale, da cui tale soluzione derivasse.

In molti testi giuridici dell'Impero romano d'Oriente appaiono del tutto trascurabili i risvolti ideologici: la soluzione al caso concreto e quindi l'applicazione della norma ne condizionavano la formulazione e allo stesso tempo gli esiti. Pur nella loro diversità, quei testi recano tracce di un comune impianto di fondo, nonostante siano non sovrapponibili, quanto a finalità, tecniche di composizione, provenienza. Tali valutazioni non escludono infatti le fonti 'ufficiali' dell'esperienza giuridica bizantina, come l'Ecloga isaurica, e poi Prochiro e Eisagogé<sup>33</sup>, fonti di epoca macedone, ma appaiono con maggiore evidenza nella produzione normativa minore di centri già prima deflati dal centro dell'impero, ma soprattutto dopo la loro caduta sotto la dominazione musulmana: in

ad alcuni libri del Commentario *ad Sabinum* di Ulpiano, a cui figurano aggiunte citazioni del pensiero di altri giuristi e stralci di costituzioni provenienti dai codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano.

<sup>33</sup> Anche quando provengono dal 'legislatore': è indubbia l'affinità (in merito a questi aspetti) della raccolta di *nomoi* con l'Ecloga Isaurica, su cui cfr. F. GORIA, *Aspetti del diritto privato. L'Ecloga di Leone III in tema di famiglia e contratti*, in *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, a cura di J.H.A. LOKIN-B.H. STOLTE, Pavia 2011, 559 s. e sempre dello stesso A., *Impostazioni sistematiche nelle compilazioni giuridiche postgiustiniane dell'Impero d'Oriente (secoli VIII-X)*, in *Linguaggio e sistematica nella prospettiva di un romanista. Atti della Giornata di Studi in onore del Professor Lelio Lantella, Torino, 22 marzo 2013*, a cura di S. MASUELLI-L. ZANDRINO, Napoli 2014, 290.

tali centri la prassi giuridica radicata da secoli nella quotidianità provinciale, mescolatasi con consuetudini locali, segue un percorso indipendente dalle leggi bizantine e dai centri giuridici e culturali come Costantinopoli, Berito, Antiochia. Molto spesso tali raccolte sono affidate ai Patriarchi<sup>34</sup>: nelle chiese d'Oriente<sup>35</sup> se ne segnalano diverse – come quella dei Νόμοι τῶν Ὁμηριτῶν, realizzata in 64 capitoli nel sesto secolo dal vescovo di Saphar (Zafār) Gregenzio nel regno cristiano abissino degli Homeritae<sup>36</sup> (Himyar) in Yemen – in cui confluivano, con chiara evidenza, consuetudini orientali e norme di matrice romana, in una sintesi che gli autori commentavano con riflessioni proprie<sup>37</sup>, abbinando

<sup>34</sup> Come Giovanni di Antiochia, che fra il 565 e il 577 redasse il Νομοκάνων εἰς τὸν τίτλον (Nomocanon L. Titul.); o Eutichios, patriarca come e dopo di lui a Costantinopoli, che realizzò un Syntagma canonum XIV Titul. Per i dettagli su entrambe queste raccolte si veda S. TROIANOS, *Le fonti del diritto bizantino*, tr.it. P. Buongiorno, Torino 2015, rispettivamente 124 s. e 117 s.

<sup>35</sup> In particolare in quella nestoriana ove ricordiamo la raccolta realizzata dal patriarca di Seleucia, sita a sud di Baghdad, Mar Abhâ, che realizzò una silloge di norme di diritto matrimoniale in età giustiniana; o le sentenze del giudice Chenaisco I, patriarca di Ctesifonte, al Madain, attivo nel settimo secolo; o la raccolta giuridica in sei libri composta da Iesubokht, metropolita in area persiana di Shatt el Arab sul Golfo persico settentrionale, nell'ottavo secolo; ancora il lavoro, poi tradotto in siriano, di domande e risposte in tema di diritto ereditario di Simeone, patriarca di Rew Ardasher che lo redasse in palawi; infine l'opera di Timoteo I, patriarca sunnominato di Baghdad dal 779 all'823, che espose il diritto da applicare nella chiesa nestoriana, come fece anche il suo successore, Iesubarnum, autore intorno all'830 di un libro di «canoni leggi decisioni» in 130 canoni, su cui cfr. M. LAURIA, *Ius Romanum*, Napoli 1963, 322 s., il quale vi segnala le profonde innovazioni rispetto al diritto bizantino.

<sup>36</sup> Per una lettura di questa raccolta piuttosto controversa quanto a datazione e paternità, ma interessante soprattutto per le correlazioni fra la legislazione giustiniana in materia di diritto criminale e rapporti matrimoniali con l'ambiente orientale che sarebbe di lì a poco, e per sempre, diventato 'islamico', cfr. A. D'EMILIA, «Intorno ai Νόμοι τῶν Ὁμηριτῶν» in *Rassegna di Studi Etiopici*, 7 no. 1, 1948, 5467. fr. anche V. DÉROCHE, *Polémique anti-judaïque et émergence de l'Islam (7e-8e siècles)*, in *Revue des études byzantines*, 57, 1999, 141 ss.

<sup>37</sup> Sebbene rispettosi del testo scritto considerato superiore rispetto all'interprete (cfr. C. 1.17.1 [= *prae f. Deo auctore*] Iust. § 12, in cui Giustiniano si mostrava come noto contrario ad ogni interpretazione). Su questo aspetto si veda G. FALCONE, *Premessa per uno studio sulla produzione didattica degli antecessores*, in *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, a cura di J.H.A. LOKIN-B.H. STOLTE, Pavia 2011, 147 ss.

piccole traduzioni, glosse a margine, brevi annotazioni interlineari ai testi<sup>38</sup>.

Tale dimensione pragmatica si sarebbe accentuata proprio a partire dal distacco politico e amministrativo da Costantinopoli delle aree dove queste raccolte dovevano circolare. In mancanza di rappresentanti decentrati del potere, la conoscenza del diritto e il suo esercizio, non più demandati a tecnici formati con una certa levatura e coinvolti nello 'staff' del governatore locale (o delle figure che lo avrebbero sostituito nelle gerarchie bizantine), sarebbero diventati presto espressione della cultura locale, che non era più (e forse non era mai stata) quella delle raffinate scuole di diritto delle capitali, della cui accuratezza non rimane se non labile traccia in alcun testo giuridico orientale, bizantino siriano o ancora mosaico, ove le norme sono esposte in modo asciutto e i principi giuridici enunciati senza ricorso all'astrazione.

Nell'approcciare a queste antologie orientali, è interessante notare che se gli aspetti normativi religiosi sono collocati ancora in capo ai canoni di Nicea, il contenuto giuridico per così dire secolare è incardinato invece in quel novero di *nomoi*, che non si sottrae alla impostazione di fondo della normatività bizantina. È la vita pulsante di tutti i giorni che orienta i contenuti di queste raccolte: successioni e diritto di famiglia; *status personarum*, matrimonio, sponsali, dote, divorzio, rapporti patrimoniali fra i coniugi, tutela, donazioni nuziali, adulterio; sono le materie più importanti anche quantitativamente, mentre obbligazioni sorgenti da compravendita, mutuo e pegno; deposito e società; procedure appaiono pressoché residuali.

La presenza di norme antiche testimonia senza alcun dubbio la risalente presenza dell'esperienza giuridica romana nelle aree di riferimento e contemporaneamente una capillare e secolare applicazione, che ne rivela grande capacità di adattamento<sup>39</sup> anche in contesti politicamente e socialmente mutati.

<sup>38</sup> Come accadeva ad esempio nella *pars Occidentis* nelle *interpretationes* visigotiche. Cfr. M. LAURIA, *Ius. Visioni romane e moderne*, Napoli 1967<sup>3</sup>, 316. A differenza di quelle, nelle raccolte orientali, soprattutto se ascrivibili alla scuola alessandrina, seguita da Nestorio e da Teodoro di Ciro, l'interpretazione era più libera e lasciava margine più ampio di rielaborazione al loro autore, che nell'approccio alle fonti giuridiche utilizzate, romane o bizantine che fossero, appariva più scevro da condizionamenti.

<sup>39</sup> Proprio questa singolarità fu evidenziata dai primi studiosi della raccolta di *nomoi*, per negarne la destinazione pratica, a favore di una didattica. In posizione



4. Il numero dei manoscritti pervenutici della raccolta di *nomoi* indica certamente che andasse a coprire in un certo senso un vuoto normativo che riguardava i Cristiani, a differenza di Ebrei e Musulmani, e che si adattasse ad un contesto di riferimento in cui fosse chiara, in termini di legittimazione, la distinzione fra sfera religiosa e laica.

Possiamo enucleare altri elementi che decretarono il suo successo. Semplicità di esposizione dei precetti; piena corrispondenza alle esigenze delle comunità cristiane sottoposte alla dominazione musulmana; ricorso allo stile semplice della domanda e della risposta tipica dell'uso orientale; forse pure disinteresse del redattore per la distinzione fra norme vigenti nell'impero bizantino e desuete, che lo rendevano espressamente rivolto a quelle comunità, in cui l'applicazione del diritto romano su base personale ne segnalasse l'indifferenza in merito alla sua cogenza rispetto al potere centrale bizantino, sia da parte del governo musulmano, che da parte di quello 'locale' del tribunale investito della sua applicazione; coerenza infine del contenuto giuridico con i valori etici vigenti in quegli stessi ambienti, cui l'estensore avrebbe pensato nella cernita (quando non della correzione) dei materiali normativi, scegliendo quelli più consoni alla loro cultura e sensibilità.

Quella raccolta, se intesa nel particolare contesto in cui trova elettiva circolazione<sup>40</sup>, può essere considerata dunque come uno strumento di immediata applicazione pratica e in settori che non presentassero alcuna conflittualità con lo Stato ospitante, il quale peraltro non aveva imposto inizialmente la propria legge, demandando invece a ciascuna comunità di autodisciplinarsi.

Una riprova viene dal fatto che ne troviamo ulteriore traccia nella raccolta nota come *I Canonii dei Re*, citato da diversi autori giacobiti copti, a cominciare da Ibn Al Assal<sup>41</sup>, nei secoli tredicesimo e quattordicesimo, aggiunta sempre ai canonii del concilio di Nicea del 324 (sempre in arabo), e questa volta anche al Prochiro, anch'esso nella sua

critica in merito a tale ultima posizione, sostenuta peraltro da una parte della letteratura sul tema a partire da Selb, I. LUZZATTO, rec. a W. SELB, *Zur bedeutung des syrisch-römischen Rechtsbuches* cit., 423 ss., il quale propende per l'ipotesi che nelle province orientali la prassi notarile... sia diventata "il surrogato di una elaborazione giurisprudenziale che vi era sostanzialmente estranea" (p. 431).

<sup>40</sup> Cfr. per tutti G.L. FALCHI, *Il diritto romano canonico* cit., 9 ss.

<sup>41</sup> L'autore, giacobita d'Egitto, lo compose intorno al 1250 con il titolo di *al-mağmū' as-safawī*, ma ne seguirono altre versioni, su cui G.L. FALCHI, *Il diritto romano canonico* cit., 3; 28 ss.

traduzione in arabo, ad alcuni titoli estratti dal Pentateuco, o in alternativa dall'Ecloga<sup>42</sup>. È indubbio che anche nel Nomocanone di Michele di Dymiat si possa riscontrare un impianto analogo: come in molte altre fonti del diritto bizantino, tradotte in arabo e abbinate a norme religiose, anche qui i materiali giuridici erano predisposti per la soluzione dei problemi quotidiani nelle comunità cristiane.

La presenza in questa importante raccolta dei 'nostri' *nomoi* ne denota il grande prestigio, l'ampia diffusione<sup>43</sup> e la pregnante destinazione pratico-giudiziaria<sup>44</sup>.

La concomitante operatività nel sistema giuridico di norme provenienti da altre fonti la mostra, tuttavia, come fonte non esaustiva (ma questo non era certo avvertito come un problema – l'esaustività fa parte, infatti, degli attributi del codice moderno!) –: come visto, ai suoi precetti sono affiancati ad esempio nello stesso documento riti liturgici (che infatti furono 'unificati' nei concili di Calcedonia del 451 e Niceno II del 787 d.C.), il che prova, come detto, che l'Oriente mediterraneo non fosse neppure allora una realtà omogenea, né per la lingua, né per la religione<sup>45</sup>, né per il diritto.

<sup>42</sup> Cfr. C. NALLINO, *Libri giuridici bizantini in versioni arabe cristiane dei secoli XII-XIII*, in *Rendiconti della Regia Accademia dei Lincei*, Serie 6.1, 1925, 121 ss., e G.L. FALCHI, *Il diritto romano canonico* cit., 23 ss.

<sup>43</sup> Certamente la comunità ortodossa melkita, propagatasi in Egitto e Siria, che avrebbe realizzato le traduzioni in arabo dell'Ecloga e del Prochiro, elaborò pure una versione in arabo della raccolta di *nomoi* traendola dal siriano, che si diffuse poi nelle comunità giacobite copte d'Egitto e Siria e maronite. A proposito della produzione melkita e in particolare quella ad opera di Ibn al-Hidah nel tredicesimo secolo, v. G.L. FALCHI, *Il diritto romano canonico* cit., 24 s., che si sofferma a lungo sulla letteratura giuridica in lingua araba dal 1100 in poi con risvolti interessanti per la raccolta di *nomoi*. Sulla letteratura giuridica in lingua araba, cfr. G.M. MORAN, *The Development of Laws and Jurisprudence in Islam: Religious and Imperial Legacies*, in *Stato chiese e pluralismo confessionale* (<https://www.statoechiese.it>), 16, 2020.

<sup>44</sup> Come del resto fu lo stesso codice Teodosiano. Sul punto cfr. G. BASSANELLI SOMMARIVA, *L'uso delle rubriche da parte dei commissari teodosiani*, in *AARC*, 14, 2013, 197 ss.; e *Il codice Teodosiano ed il codice giustiniano posti a confronto*, in *Codifications et réformes dans l'Empire tardif et les royaumes barbares*, in *MEFRA*, 125/2, 2013, (online).

<sup>45</sup> Si veda per il Cristianesimo nelle province di Siria, Assyria e Coelesyria, nei suoi rapporti con l'Islam, v. B. JOKISCH, *Islamic imperial law* cit., 322 ss.

## SINTESI

Il lavoro è incentrato sull'antologia di materiali giuridici, che è comunemente nota come il Libro siro-romano. Questa raccolta fu compilata per essere utilizzata all'interno delle comunità cristiane cadute sotto le dominazioni musulmane e alle quali era concessa autonomia giudiziaria: come emerge dal ritrovamento di un gran numero di manoscritti, circolò con grande successo per oltre un millennio in un'area geografica molto vasta, grazie all'estrema adattabilità del suo contenuto, che ruota principalmente intorno alle persone, alla famiglia, alla successione. L'analisi, tutt'ora in corso, sui singoli manoscritti rivela che questi materiali giuridici erano riconosciuti come vincolanti, anche in regimi di sottomissione ad altre dominazioni, per il fatto che aderivano a un nucleo di esperienza giuridica romana, condivisi da secoli in quelle aree, indipendentemente dalla forma in cui apparissero e dall'autorità da cui promanassero.

## PAROLE CHIAVE

*Liber syro-romanus* – Antologia di materiali normativi – Comunità cristiane – Oriente mediterraneo.

## ABSTRACT

The paper is focused on the anthology of juridical material, which is commonly known as the Syro-roman Book. This anthology was compiled to be used within the Christian communities which had fallen under Muslim dominations and to whom were granted juridical autonomy: as discovered in a large number of manuscripts, it circulated with great success for over a millennium in a very vast geographical area, thanks to the extreme adaptability of its content, mainly revolving around people, family, succession.

## KEYWORDS

Syro-Roman Book – Anthology of Juridical Material – Christian Communities – Mediterranean Middle East.

## Indice generale

ANDREA LOVATO, <i>Strategie argomentative in testi giuridici di epoca tarda</i>	7
JEAN-MICHEL CARRIÉ, <i>Caratteri enunciativi della legge tardoimperiale e suoi precedenti</i>	25
DARIO MANTOVANI, <i>Presenze della giurisprudenza classica nella tarda antichità: il progetto REDHIS</i>	49
SALVATORE PULIATTI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (I)</i>	75
LUIGI PELLECCHI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (II)</i>	95
PAOLA BIAVASCHI, <i>Un esempio di economia di confine. Gestione della terra e olivicoltura nelle Tablettes Albertini</i>	155
GIUSEPPINA MARIA OLIVIERO NIGLIO, <i>Disposizioni imperiali ed istanze cristiane in tema di scioglimento del matrimonio</i>	179
ARRIGO DIEGO MANFREDINI, <i>Serena: storia e contro-storia di una morte violenta. Per una rilettura di Zosimo 5.38</i>	209
EMILIO CAROLI, <i>La definizione del patrimonio imperiale nel linguaggio della tarda antichità: osservazioni sulla res privata principis</i>	237
PAOLO COSTA, <i>La città malata. Continuità e discontinuità di un topos classico nella legislazione tardoantica</i>	249
GISELLA BASSANELLI SOMMARIVA, <i>Il linguaggio dei giuristi e le cancellerie imperiali nel Tardoantico</i>	283
SIMONA TAROZZI, <i>Dinamiche negli accordi matrimoniali tra legislazione imperiale e prassi: CTh. 3.5.12 e prassi visigota. Linguaggi giuridici a confronto</i>	303
LUCIANO MINIERI, <i>Gli appellativi del potere. Note sulla intitolazione imperiale nel Tardoantico</i>	323
SANTO TOSCANO, <i>Sul linguaggio della repressione penale nel diritto tardoantico</i>	339

NOEL LENSKI, <i>Law and Language in the Roman and Germanic Traditions – A Study of Liber Iudiciorum 6.4.3 and the Idea of Iniuria in Visigothic Law</i>	355
LIETTA DE SALVO, <i>Riflessi del linguaggio patristico nella normativa imperiale tardoantica. L'esempio di Agostino</i>	429
MARIATERESA CARBONE, <i>Criminis per aetatem capax sit. Osservazioni a margine di CTh. 16.6.6 pr.</i>	451
FRANCESCA REDUZZI, <i>Principalis gratiae est eruere suis casibus suspicaces mortalium mentes: il linguaggio normativo nelle Novelle di Antemio</i>	467
CARLO LANZA, <i>Collatio legum Mosaicarum et Romanarum: ipotesi di paternità cristiana</i>	489
LUCIA DI CINTIO, <i>Dal prosimetro alla consuetudine. Sull'uso delle categorie esemplari nella Interpretatio Visigothorum</i>	497
LUCIETTA DI PAOLA LO CASTRO, <i>CTh. 1.16.7 (331) e CTh. 1.16.11 (369): due modalità diverse di costruzione e comunicazione del testo giuridico tardoantico</i>	523
FRANCESCO LUCREZI, <i>Retorica, filosofia e diritto nell'orazione De juris prudentia di Gianvincenzo Gravina</i>	547
VICTOR CRESCENZI, <i>Continuità e discontinuità tra mondo classico e età tardoantica: il contraddittorio</i>	563
FRANCESCA GALGANO, <i>Percorsi inediti dell'esperienza giuridica nell'Oriente mediterraneo: alcune riflessioni a proposito del cd. Libro siro-romano</i>	593
FEDERICO PERGAMI, <i>La tecnica normativa e il linguaggio della cancelleria imperiale nel Codice Teodosiano</i>	609
LEO PEPPE, <i>Fortuna e sfortune degli Hermeneumata Pseudodositheana in prospettiva giusromanistica</i>	627
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, <i>Alle origini della salvezza cristiana: il principio di uguaglianza nella lettera ai Galati di San Paolo</i>	657
<i>Atti</i>	661
<i>Materiali</i>	679
<i>Quaderni di lavoro</i>	681

Questo volume è stato stampato  
a Città di Castello (PG)  
nel mese di Maggio 2023

Per informazioni e acquisti

alieno editrice - Strada Trasimeno Ovest, 165/C5 - Perugia  
Tel. 075 4651075  
[info@alienoeditrice.net](mailto:info@alienoeditrice.net)  
[www.alienoeditrice.net](http://www.alienoeditrice.net)